

Codice A18110

D.D. 19 dicembre 2014, n. 193

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 67/14 relativa all'esecuzione di un attraversamento in subalveo con nuovo collettore fognario nel rio Riaccio, detto anche Diaccio, alla Via Torino nel Comune di Santa Maria Maggiore (VB). Richiedente: Spa Idrablu con sede in Domodossola (VB), alla Via Romita n. 13 bis.

Premesso che:

- In data 25 Settembre 2014, ns. prot. ricevimento n. 48452/DB14.13 del 29 Settembre 2014, è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la documentazione relativa alla richiesta del Dott. Ing. Claudio Stroppa in qualità di Direttore Operativo della S.p.a. IDRABLU con sede in Via Romita n° 13 bis a Domodossola (Vb), per il rilascio della concessione per l'esecuzione di un attraversamento in subalveo di un nuovo collettore fognario con tubazione in PEAD De 315 nell Rio Riaccio, detto anche Diaccio, in Via Torino nel Comune di Santa Maria Maggiore (Vb).
- All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Stefano Chieu con Studio in Domodossola (Vb) alla Via Carale di Masera n. 13, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.
- Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua demaniale suddetto è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.
- L'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio on_line del Comune di Santa Maria Maggiore (Vb) dal 27 Novembre 2014 al 12 Dicembre 2014 compreso, al n° Albo 501/2014, senza dar luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta alcuna ed il Comune attraverso l'Ufficio di Polizia Municipale, ha trasmesso la relativa relata di pubblicazione con debita nota allegata all'e_mail del 13 Dicembre 2014;
- Sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, il corso d'acqua in argomento non è compreso nel piano di ripopolamento ittico provinciale, pertanto non risulta necessaria l'espressione ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008.
- A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Riaccio detto anche Diaccio.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/08;
- Vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n° 33/2013.

determina

1. DI AUTORIZZARE, ai soli fini idraulici, la S.p.a. IDRABLU con sede in Via Romita n° 13 bis a Domodossola (Vb), ad eseguire un attraversamento in subalveo nel Rio Riacello, detto anche Diacello, in Via Torino nel Comune di Santa Maria Maggiore (Vb), con un nuovo collettore fognario, avente tubazione in PEAD De 315, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza che si restituiscono al Richiedente, vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904;
- Le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalle demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito secondo le vigenti normative di legge in materia;
- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- Il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- L'autorizzazione s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del Soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del Soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che

le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del Soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. DI DARE ATTO CHE le opere da eseguire dovranno sottostare al conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e le stesse potranno essere realizzate solo dopo l'avvenuta sottoscrizione del medesimo.

3. LA PRESENTE DETERMINAZIONE sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, e ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

4. AVVERSO LA PRESENTE DETERMINAZIONE è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole